

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

**TRASMESSO UNICAMENTE
VIA PEC**

Spett.
Comune di SAGRADO
comune.sagrado@certgov.fvg.it

e, p.c.
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del
Friuli Venezia Giulia
mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it

Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale
e strategica
territorio@certregione.fvg.it

oggetto: D.lgs. 152/2006 - DPR 357/1997 - DGR 1323/2014 - Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della Variante n.1 al PRGC del Comune di SAGRADO. Parere ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006. Rif. Pratica SCV/ 527.

Con riferimento alla vs. nota pervenuta al nostro prot. 41214 del 26 luglio 2021, relative alla richiesta del parere di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, dall'esame della documentazione fornita e in considerazione a quanto richiesto dall'allegato I alla parte II del d.lgs. 152/06, si comunica quanto segue.

con riferimento ai criteri di valutazione relativi alle caratteristiche del P/P

La variante in oggetto prevede 6 modifiche alla zonizzazione e l'integrazione della normativa. Il punto n.1 prevede la riclassificazione di una porzione di area, situata nel comune censuario di San Martino del Carso, ricadente in Zona omogenea E3 – di interesse silvo – zootecnico, in zona omogenea B1 – zona residenziale urbanizzata saturo e di completamento e la contestuale riclassificazione di un lotto a Nord da Zona omogenea B1 – urbanizzata saturo e di completamento, in zona omogenea E3 – di interesse silvo-zootecnico.

La modifica n. 2 riguarda un intervento di recupero di un fabbricato in via Dante Alighieri a Sagrado in Zona omogenea A0 – residenziale di conservazione ambientale. Il progetto prevede oltre al recupero del fabbricato principale che si attesta sul fronte strada, anche il recupero di un annesso esistente. Viene inoltre proposta la demolizione di un ulteriore annesso, per poter realizzare una tettoia da utilizzare come posto auto coperto. Il comune ritiene di poter accogliere favorevolmente la proposta di modifica avanzata e di procedere con la retifica della tavola P3 – Categoria di intervento degli edifici nelle zone di interesse storico-ambientale, del PRGC introducendo, nel lotto di pertinenza del fabbricato esistente, una “sagoma limite” con l'altezza di un piano, tale da consentire la realizzazione del nuovo annesso così come richiesto.

Il punto di modifica n.3, secondo quanto descritto nel rapporto preliminare, prevede riclassificazione di zona B.3 - residenziale a verde degli abitati in zona B.1 - residenziale urbanizzata saturo e di completamento.

Il punto 4 interessa alcune aree poste in Via del Poligono, nella frazione di Poggio Terza Armata, in parte di proprietà comunale e l'altra delle Ferrovie. L'amministrazione comunale ha programmato la realizzazione di un parcheggio di relazione a servizio dell'attiguo Asilo Nido. Allo stato attuale dette aree risultano classificate per una porzione in zona omogenea B.1- residenziale urbanizzata saturo e di completamento, di proprietà comunale, e la parte restante “Sede ferroviaria” di proprietà delle Ferrovie. Si propone quindi la riclassificazione della porzione di “rete ferroviaria” in “Viabilità” e la

restante superficie da "Sede ferroviaria" e zona omogenea B.1- residenziale urbanizzata satura e di completamento, a zona omogenea S, destinata a servizi ed attrezzature collettivi - Parcheggi di relazione. A seguito di tale variazione sarà inoltre necessaria la modifica della tav. Po del Piano struttura, riclassificando l'ambito da "residenziale di recente espansione urbana" a "ambiti per attrezzature e servizi collettivi".

La modifica n. 5 riguarda la traslazione di un lotto di circa 18 m, già previsto edificabile, nella frazione di San Martino del Carso. Questa azione comporta la riclassificazione di una porzione di area da zona omogenea B.1 - residenziale urbanizzata satura e di completamento a zona omogenea B.3 - residenziale a verde degli abitati, e contestualmente più a nord la trasformazione da zona omogenea E.3 - di interesse silvo - zootecnico, a zona omogenea B.1 - residenziale urbanizzata satura e di completamento. Tale variazione comporta la modifica della tavola Po del Piano struttura da "Sub sistema dell'area carsica" a "Ambiti residenziali di recente espansione"

Il punto n. 6 riguarda una traslazione di un lotto già edificabile, situato nella frazione di San Martino del Carso, per la futura costruzione di un nuovo fabbricato di civile abitazione. Tale azione comporta la riclassificazione di una porzione di area da zona E.3 - di interesse silvo - zootecnico, a zona B.1- urbanizzata satura e di completamento. E la successiva trasformazione più a monte, da zona B.1 - urbanizzata satura e di completamento a zona B.3 - residenziale a verde degli abitati. Anche in questo caso, la variazione comporta la modifica della tavola Po del Piano Struttura, trasformando la porzione da "Sub sistema dell'area carsica" a "Ambiti residenziali di recente espansione".

Per quanto riguarda le modifiche normative, al fine di recepire le prescrizioni contenute nel parere espresso dal competente servizio geologico della regione, in merito alla presente variante, l'art. 52 - Richiamo alle norme geologico - tettoniche, viene integrato aggiungendo in coda al secondo capoverso, un nuovo punto "3".

con riferimento ai criteri legati alle caratteristiche delle aree interessate

Il punto n. 2 è interessato da vincoli culturali, mentre il punto 5 da vincoli paesaggistici ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera g, territori coperti da boschi e foreste, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Comune è interessato da Siti della Rete Natura 2000, ZPS "Aree Carsiche della Venezia Giulia" e la Zona Speciale di Conservazione "Carso Triestino e Goriziano", e dall'area di rilevante interesse ambientale Aria 19 del Fiume Isonzo. La distanza minima dalle aree sopracitate è di 2 km.

con riferimento ai criteri legati alle caratteristiche degli effetti ambientali

Si evidenzia che in seguito all'analisi della documentazione presentata, sono state riscontrate diverse incongruenze sui punti di modifica tra il documento "VAS-VARIANTE 1" e "RELAZIONE VARIANTE 1 CONSEGNATA". Nella relazione illustrativa, a differenza del rapporto preliminare, viene aggiunto il punto n.6 e il punto 3 viene stralciato. In merito al consumo di suolo, a causa delle molteplici incongruenze documentali, come ad esempio nelle tabelle riassuntive relative, risulta difficile una valutazione in merito. Ad ogni modo, per mitigarne gli effetti si suggerisce di mantenere il più possibile le superfici permeabili e di provvedere alla successiva ripiantumazione delle essenze arboree perse in fase di realizzazione dei lavori. Si segnala che in fase di cantiere potrà esservi un minimo peggioramento delle condizioni locali (traffico aggiuntivo, emissioni o consumi).

Per quanto riguarda le tematiche "aria, acqua, clima, biodiversità ed energia" si prende atto dalla documentazione fornita come queste componenti non subiscano alterazioni significative. In caso di interventi su edifici o porzioni di edifici non più abitabili o agibili (punto 2), si invita a verificare preliminarmente l'eventuale presenza di specie tutelate (ad es. Chiroteri), al fine di adottare le opportune misure mitigative e/o compensative.

In relazione alla valutazione d'incidenza, si rileva che le previsioni della Variante riguardano aree esterne e distanti da Siti Natura 2000. Si valuta pertanto che la variante in oggetto non possa comportare interferenze funzionali o azioni causa di possibili incidenze negative significative sugli habitat e le specie tutelate presenti nei Siti Natura 2000. Non è pertanto necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014.

Sulla base di quanto sopra rilevato lo scrivente Servizio ritiene che la Variante in oggetto non richieda l'assoggettamento a procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi degli artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006, in quanto non introduce potenziali effetti significativi sull'ambiente.

Per quanto riguarda l'adeguamento della Variante al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art.13 delle Norme di attuazione del PPR e dell'art. 57 quater della LR 5/2007, si rimanda alle valutazioni della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Si chiede ai fini del monitoraggio dell'applicazione della VAS prevista dall'art. 7, comma 8, del d.lgs. 152/2006 in capo alle Regioni e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'invio del provvedimento di esclusione o assoggettamento alla VAS citando il riferimento pratica in oggetto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott.ssa Raffaella Pengue -
*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*